



Procura Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di Bari

Decreto n. 101

Oggetto: ammissione al tirocinio ex art. 73 d. l. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 9/8/2013 n. 98 e ss.mm. ed assegnazione al magistrato formatore.

Ai sensi dell'art. 73 d. l. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 9/8/2013 n. 98 e ss.mm., ed in attuazione del documento informativo (qui allegato) redatto dalla dott.ssa Angela Tomasicchio, nominata quale referente per l'attività di gestione dei tirocini formativi di questa Procura Generale, è stata ammessa la seguente tirocinante:

dott.ssa Di Pinto Martina nata a Bari il 7 giugno 1994 e residente in Bari alla Via Giulio Petroni 99/A.

Per l'ammissione della richiedente, alla suddetta formazione, sono stati rispettati i requisiti di cui al suindicato documento informativo.

Data la disponibilità del dott. Pasquale Maria Giovanni De Luca, si assegna, al predetto magistrato, la tirocinante dott.ssa Di Pinto Martina.

Il tirocinio avrà la durata complessiva di 18 mesi, con decorrenza dal 26 giugno 2024.

Secondo quanto stabilito dall'art.73 del citato D.L., i tirocinanti sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- rispettare gli orari concordati con i magistrati affidatari;
- astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause di trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
- indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

Ai sensi dell'art.73 comma 10 cit. D.L., il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative.

All'esito del tirocinio verrà rilasciata un'attestazione della frequenza del tirocinio corredata da una breve relazione del magistrato affidatario.

Per espressa previsione dell'art. 73 comma 8 del D.L. n. 69/13 conv. in l. n. 98/13 e succ.mod. "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi"

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet della Procura Generale e comunicato alla tirocinante, al magistrato affidatario, al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati del distretto ed all'ufficio della formazione decentrata presso la Corte d'appello di Bari. Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, all'Università degli Studi di Bari e alla Università LUM di Casamassima, unitamente al documento informativo.

Bari, 26/06/2024

L'Avvocato Generale
Angela Tomasicchio

